


Data: 30/03/2021 - n. T435587 - Richiedente: MNNPLA76P43I452E



Ultima planimetria in atti


Data: 30/03/2021 - n. T435587 - Richiedente: MNNPLA76P43I452E

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)



Data: 30/03/2021 - n. T435588 - Richiedente: MNNPLA76P43I452E

Agenzia del Territorio CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Sassari	Dichiarazione protocollo n. SS0038693 del 12/02/2009	
	Planimetria di u.i.u. in Comune di Olbia Villaggio Vecchie Saline civ. SNC	
Scheda n. 1 Scala 1:500	Identificativi Catastali: Sezione: Foglio: 45 Particella: 685 Subalterno:	Compilata da: Di Cristo Marco Iscritto all'albo: Geometri Prov. Sassari N. 2389



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 30/03/2021 - Comune di OLBIA (G015) - < Foglio: 45 - Particella: 685 - Subalterno: 0 >
VILLAGGIO VECCHIE SALINE SNC piano: S1-I;

Ultima planimetria in atti
Data: 30/03/2021 - n. T435588 - Richiedente: MNNPLA76P43I452E
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)



Il Signora nome della/quale parte
..... chiede di riportare nel Verbale quanto segue :
.....
.....

Il C.T.U. effettua le operazioni di : misurazione, rilievi, documentazione fotografica, - altro :
.....
.....


Si ricorda agli intervenuti che, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., possono essere presentate, per iscritto o a voce, osservazioni ed istanze.


Si concludono le operazioni peritali alle ore

oppure :
in caso di destino, ove ritenuto necessario.
si rinvia la prosecuzione delle stesse il giorno:..... alle ore.....
..... in loco.

Gli intervenuti

La parte ATTRICE :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


La parte CONVENUTA :

.....
.....
.....
.....



Il Consulente Tecnico d'Ufficio



L'U.G.


Ausiliari
.....









Paola Mannoni

Architetto




Paola Mannoni


Architetto

Allegato n°5 Elaborati da rilievo

Planimetria







Paola Mannoni

Architetto

Allegato n°6 Documentazione fotografica



Paola Mannoni

Architetto



Paola Mannoni

Architetto



Paola Mannoni

Architetto



Paola Mannoni

Architetto





Paola Mannoni

Architetto



Paola Mannoni

Architetto







Paola Mannoni

Architetto



Paola Mannoni

Architetto



Paola Mannoni

Architetto



Paola Mannoni

Architetto

Allegato n°7 Certificato Destinazione Urbanistica





COMUNE DI OLBIA

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

CERTIFICATO n° 124/2022
PROT. 30731/22

OLBIA 01.04.2022

OGGETTO: certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. n° 30 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la domanda p.e.c. ricevuta in data 14/03/2022, con prot. n. 30731, dell'Arch. Paola Mannoni, in qualità di tecnico incaricato, con sede in Calangianus.

Vista l'integrazione p.e.c. ricevuta in data 31/03/2022 con prot. n. 37950.

Vista la documentazione catastale allegata.

Vista la vigente Variante Generale al Programma di Fabbricazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 08/05/2004 e con deliberazione n° 65 del 24/06/2004.

Vista la Variante Generale al Programma di Fabbricazione approvata con deliberazione di C. C. n° 66 del 29/06/2017, non esecutiva.

Vista il Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 20 della legge n° 45 del 22/12/1989 adottato con deliberazione di C. C. n° 134 del 29/07/2020, pubblicata sul B.U.R.A.S. in data 20/08/2020.

Vista la determinazione dirigenziale n° 4993 del 22/11/2021 avente oggetto: attribuzione posizione organizzativa n. 1 Servizio gestione del territorio e demanio e delega funzioni dirigenziali al Geom. Antonio Mirringiu. Sulla scorta degli atti in possesso di questo Ufficio.

CERTIFICA

Che gli immobili distinti in catasto terreni al **Comune di Olbia sezione di Olbia al Foglio 45 Mappali 298** "ente urbano" di mq. 455 - 685 "ente urbano" di mq. 3.839 - 686 "ente urbano" di mq. 4.140 sono stati classificati con la seguente destinazione urbanistica:

Variante Generale al Programma di Fabbricazione vigente, approvata con deliberazioni di C. C. n° 60 del 08/05/2004 e n° 65 del 24/06/2004 e Variante Generale al P. d. F. per aggiornamenti cartografico e normativo e reitero vincoli preordinati all'esproprio su aree destinate a standard urbanistici, approvata con deliberazione n° 66 del 29/06/2017 non esecutiva:

Zona "0" TURISTICA (art. 30 delle Norme di Attuazione).

Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 20 della legge n° 45 del 22/12/1989 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 134 del 29/07/2020 :

Zona F2.b Turistica (art. 63 delle Norme di Attuazione).

Gli immobili ricadono in area di tutela di "zone uniche costiere" (bene paesaggistico ambientale ex D.lgs. n° 42/2004) nella carta degli "ambiti interessati da tutela - beni paesaggistici ambientali" del suddetto piano urbanistico comunale.

Si osserva la fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Gli immobili ricadono in area soggetta a Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n° 3267/23 art. 1.

Si osservano le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale ai sensi della L. R. n° 8 del 25/11/2004, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 36/7 del 05/09/2006, le disposizioni della L. R. n° 4 del 23/10/2009 pubblicata sul B.U.R.A.S. in data 31/10/2009, e le successive modifiche e integrazioni previste dalla L. R. n° 11 del 20/04/2011 e dalla L. R. n° 21 del 21/11/2011 pubblicata sul B.U.R.A.S. in data 29/11/2011. Gli immobili ricadono dentro il perimetro della fascia costiera del suddetto piano paesaggistico.

Si osserva la L. R. n° 8 del 23/04/2015 pubblicata sul B.U.R.A.S. in data 30/04/2015 e la L. R. n° 11 del 03/07/2017 pubblicata sul B.U.R.A.S. in data 06/07/2017.

Si osserva la L. R. n° 1 del 18/01/2021 pubblicata sul B.U.R.A.S. in data 19/01/2021 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 28/01/2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 02/02/2022.

N.B. In ordine al frazionamento delle aree e all'uso edificatorio delle stesse, si ritiene importante riportare per esteso quanto previsto dai commi 1-7-8-9-10 dell'art. 30 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001, Art. 30 (1) - Lottizzazione abusiva

(Legge 23 febbraio 1967, n. 47, art. 10; DL 23 aprile 1967, n. 146, art. 1 comma 2-bis, n.7-bis; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109).

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; **nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno, e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.**

7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, per ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre nei titoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

8. **Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere, in caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.**

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta infirmità del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, o non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi o fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi ed estintivi di diritti reali di garanzia o di servizio.

Al sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 185 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

L'istruttore tecnico
Geom. Alessandro Urgas
(firmato digitalmente)
Urgas
07.04.2022
08:05:45
GMT+01:00



IL FUNZIONARIO DELEGATO
Geom. Antonio Marongiu
(firmato digitalmente)



Documento firmato da:
Geom. Antonio Marongiu
30.04.2022 05:30:49 UTC